

NOTE E COMMENTI
Decreto Legge n. 138-2011 convertito in Legge n. 148-2011
Manovra di correzione dei conti pubblici (agosto 2011)

Articolo 1 Legge n. 148-2011 commi 2-5 (Delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

Il principale problema della Giustizia è sicuramente l'eccessiva durata dei procedimenti ma, dato altrettanto importante e da non sottovalutare, non tutti i tribunali o le procure registrano questo triste dato. In alcuni distretti le cause vengono concluse in tempi ragionevoli, in altre no, nonostante le leggi in vigore siano uguali per tutti. Risulta chiaro che il problema, al di là sicuramente della necessità di procedere a riforme di carattere legislativo, risiede anche nell'organizzazione e nella corretta gestione delle risorse umane e finanziarie del settore.

A tale proposito, interviene l'art. 1 che prevede una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. L'intervento mira a realizzare risparmi di spesa e un incremento di efficienza.

L'articolo espressamente indica i criteri e i principi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

In particolare, ai sensi della **lettera a)**, si procederà a ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011.

La lettera b) invita il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, secondo «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri:

- estensione del territorio;
- numero degli abitanti;
- carichi di lavoro;
- indice delle sopravvenienze;
- specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;
- presenza di criminalità organizzata.

In base alla lettera c) si procederà a ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti, secondo i seguenti principi:

- la ridefinizione dell'assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, ovvero le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello;
- la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

- possibilità di accorpate più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. In tali casi, l'ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Tale riorganizzazione dovrà consentire una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti.

Ai sensi della lettera d), nell'esercizio della delega il Governo potrà procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei criteri delineati dalla lettera b).

La successiva lettera e) individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la lettera f) impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

Le successive lettere g), h) ed i) disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.

La lettera g) stabilisce che i magistrati e il personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse transitino automaticamente negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in eventuale sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze.

La lettera h) dispone che la suddetta assegnazione dei magistrati e del personale ai nuovi organici non dovrà essere interpretata come assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né dovrà costituire trasferimento ad altri effetti.

Infine la lettera i) prevede che, con successivi decreti del ministro della giustizia, saranno disposte le conseguenti modificazioni delle piante organiche.

Le lettere da l) a p) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace.

In particolare, la lettera l) prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale (per circondario giudiziario si intende l'ambito territoriale di competenza di un tribunale e dunque la sede circondariale è il comune ove ha sede il tribunale). Nell'operare tale riduzione i criteri cui dovrà attenersi il Governo sono gli stessi elencati nella lettera b) nonché un'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.

La lettera m) statuisce in merito alla rassegnazione del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace soppresso:

- almeno il 50% dovrà essere assegnato alla sede di tribunale o di procura limitrofa;
- la restante parte dovrà essere riassegnata all'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse.

Le successive lettere prevedono un particolare procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace. La lettera n) dispone che sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia dovranno essere pubblicati di elenchi degli uffici che il Governo intende sopprimere e accorpate. Ai sensi della lettera o), entro 60 giorni da tale pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potranno richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia (in concreto l'ente locale dovrà garantire le strutture, provvedere

all'indennità del giudice di pace, individuare il personale amministrativo e retribuirlo). Il ministero continuerà ad occuparsi esclusivamente del reclutamento dei giudici di pace e della formazione del personale amministrativo. Trascorsi i suddetti 60 giorni, in assenza di richieste specifiche da parte degli enti locali, le sedi del giudice di pace saranno soppresse. Infine, la lettera p) dispone che nei successivi 12 mesi gli enti locali, anche consorziati tra loro, potranno decidere di sostenere gli oneri del servizio e dunque chiedere al ministro della giustizia l'istituzione di nuovi uffici del giudice di pace. La lettera q) stabilisce, da ultimo, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede, come norma di raccordo, che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Il comma 4 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri. I pareri delle commissioni parlamentari competenti dovranno essere espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; in assenza il Governo potrà procedere comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.

Il comma 5 stabilisce infine che il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, possa - entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega - adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.

S.A.

COMMENTI AL DECRETO-LEGGE N. 138/2011
(testo coordinato con le modifiche della Legge di conversione n. 148/2011)

Articolo 01 (Revisione integrale della spesa pubblica)

L'articolo in commento, al primo comma, dispone che, visto l'obiettivo che il Governo si è dato di razionalizzare la spesa pubblica e superare il metodo della spesa storica, il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti al Parlamento – entro il 30 novembre 2011 – un programma per riorganizzare la spesa pubblica. Tra gli obiettivi contenuti nel programma possiamo trovare l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. All'interno del programma, comunque, verranno evidenziati – anche grazie a comparazioni con altre realtà europee – eventuali distorsioni nel processo di erogazione di servizi pubblici.

Quanto indicato nel comma 1 verrà attuato dal Governo attraverso il Documento di Economia e Finanza per il 2021 (la Risoluzione parlamentare) o attraverso la Nota di aggiornamento dello stesso documento.

Entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione (la Legge n. 148 del 2011, entrata in vigore il 2 Ottobre scorso), il Ministro dell'Economia e delle Finanze predisporrà il programma previsto al comma 1 di cui sopra.

Il comma 4 prevede che, sempre per attuare concretamente i dettami contenuti nel comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – afferente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – darà l'avvio ad un processo di *spending review*, ovvero una vera e propria rivisitazione del procedimento di spesa pubblica o, più letteralmente, di revisione della spesa pubblica.

R.M.

Articolo 1, commi 01 e 02 (Ulteriori interventi di contenimento della spesa e flessibilità di bilancio)

Al primo comma dell'articolo in commento si stabilisce che siano ridotte le missioni di spesa per ciascun Ministero, in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili dall'applicazione del contenuto dell'articolo 01 di cui sopra. La riduzione di spesa avverrà per gli anni 2012 e 2013 fino all'uno per cento per ogni anno rispetto alle spese certificate dal bilancio consuntivo dell'anno 2010, mentre le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero – come previste dalla Legge di bilancio – e che riguardano gli interventi vengono ridotte fino all'1,5 per cento. Tenendo a mente i limiti finanziari previsti nel primo periodo – come visto appena sopra – sempre per gli anni 2012 e 2013 le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero come prescritte dalla Legge di bilancio e relative agli oneri comuni di parte corrente e in conto capitale, potranno essere diminuite fino allo 0,5 per cento per ognuno dei due anni citati. Mentre per il 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria dello Stato – come definita dal bilancio – potrà aumentare di una percentuale pari al 50 per cento dell'incremento del PIL come definito nel Documento di economia e finanza (vedere articolo 10 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, *Legge di contabilità e finanza pubblica*).

Il comma successivo – il n. 02 – introduce una deroga alle norme relative alla flessibilità per le dotazioni finanziarie di bilancio, come previsto dall'articolo 23 della Legge di contabilità e bilancio di cui sopra che ha la finalità di permettere alle amministrazioni centrali margini di manovra per conseguire gli obiettivi di risparmio fissati dal successivo comma 1 dell'articolo 1 in oggetto.

Viene previsto, limitatamente per il periodo 2012-2016, che nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possano venire rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione in riferimento alle spese indicate nell'articolo 21 (commi 6 e 7) della Legge n. 196 del 2009 (Legge di cui sopra), comprese anche quelle non rimodulabili come, ad esempio, quelle inerenti il pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse.

R.M.

Articolo 1, comma 03 (Provvedimenti attuativi della legge n. 15/2009)

Il comma 03 dispone, esplicitamente, che il Governo ponga in essere gli interventi per attuare quanto contenuto nella Legge 4 marzo 2009, n. 15 “*Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alle efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti*”, meglio nota come “Riforma Brunetta”.

R.M.

Articolo 1, commi 1 (Riduzione delle spese dei Ministeri)

Il primo comma dell’articolo in questione dispone che affinché venga anticipato il principio del pareggio di bilancio – che comunque verrà inserito in Costituzione attraverso un apposito Disegno di Legge (di riforma dell’articolo 81 della Costituzione) – venga data applicazione a quanto contenuto nel titolo che si sta commentando, che disciplina le “Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica” di cui all’articolo 1. Nel secondo periodo viene presa in considerazione la Tabella dell’allegato C presente nel Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 la cosiddetta Manovra di Stabilità finanziari (Luglio 2011). Più precisamente, si tratta della Tabella in cui vengono precisate le “Riduzioni di spesa dei Ministeri”. La voce di spesa sottostante a “indebitamento netto”, riga “totale” per i due anni 2012 e 2013 viene aumentata di 6 miliardi e di 2.5 miliardi di euro. Non viene, comunque, specificato quali siano i Ministeri interessati, ma – come previsto al terzo comma – sarà un successivo DPCM che ripartirà queste nuove cifre e con cui verranno stabiliti gli importi alla voce “saldo netto da finanziare”.

Il secondo comma, sempre dell’articolo in commento, modifica il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 98 del 2011 (il Decreto appena citato, del Luglio scorso), eliminando il Fondo per le aree sottoutilizzate dalle voci che non venivano toccate dall’intervento di riduzione delle spese per i Ministeri e per il monitoraggio della spesa pubblica. In sostanza, ora anche il FAS (che con il Decreto Legislativo n. 88 del 2011 ha cambiato denominazione in *Fondo per lo sviluppo e la coesione*) subirà le riduzioni di spesa per l’anno 2012.

R.M.

Articolo 1, commi 3-5 (Riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche)

I commi in questione prescrivono, direttamente, che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare ulteriori riduzioni nei propri organici, rispetto a quanto già posto in essere rispetto al Decreto-Legge n. 112 del 2008 (Manovra estate 2008). In questo Decreto, approvato nel corso dell’estate del 2008 per cercare di contrastare la crisi economica iniziata in quel momento, erano previsti specificatamente interventi volti a ridimensionare gli assetti organizzativi, improntandoli ai principi dell’efficienza e dell’efficacia. In sostanza si dispone che queste amministrazioni (indicate dall’articolo 74 comma primo del Decreto-Legge n. 112/2008) provvedano a porre in essere la riduzione nei propri organici anche attuando quanto previsto dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008 n. 207 convertito in Legge n. 14 del 2009 (Milleproroghe 2008). Il comma in esame, pertanto, è un ulteriore tassello di quanto già iniziato – dal lato della riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni – con il Decreto 112 ed ha come destinatari le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche*”.

Il comma 4 pone il divieto per le amministrazioni che, entro il 31 marzo 2012 non abbiano provveduto a porre in essere quanto indicato dal comma 3 (di cui sopra), di assumere personale a qualsiasi titolo e con una qualsiasi tipologia contrattuale. Così come stabilito per il 2009, continuano a venire esclusi dal predetto divieto gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione di riferimento (ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001).

Il quinto comma, invece, indica espressamente i soggetti che sono esclusi dalle riduzioni organiche appena viste. I soggetti in esame sono:

- il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
- la Presidenza del Consiglio;
- le Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- il Corpo della Polizia penitenziaria;
- i magistrati;
- l'Agenzia italiana del farmaco (nei limiti della normativa vigente);
- le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Restano, comunque, immutate le disposizioni vigenti in materia di limitazioni delle assunzioni.

R.M.

Articolo 1, comma 7 (Riduzione del 30% della retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici)

Si prevede la riduzione della retribuzione di risultato nella misura del 30% dei dirigenti responsabili, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quando non vengano centrati gli obiettivi di risparmio attesi.

Le circostanze in cui ciò può avvenire sono le seguenti:

- 1) in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi nell'anno considerato dal Documento di economia e finanza;
- 2) nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio delle riduzioni di spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto per tutti i Ministeri.

A.MA.

Articolo 1, commi 8-9 (Anticipazione del nuovo patto di stabilità interno)

I due commi in oggetto intervengono modificando alcune parti del Decreto-Legge n. 98 del 2011, la prima Manovra di Stabilizzazione finanziaria dell'estate 2011 (Luglio 2011). Le modifiche incidono direttamente su alcune parti dell'articolo 20 che, come noto, ha modificato in maniera sostanziale il Patto di Stabilità interno per gli Enti Locali. Il comma modificato dell'articolo 20 è il n. 5. in particolare, entrando nel merito, il comma 8 anticipa all'anno 2012 l'applicazione delle misure finanziarie introdotte a partire dal 2013 nei confronti degli enti territoriali che sono sottoposti al rispetto del Patto di Stabilità interno (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) andando a ridefinire le cifre della partecipazione degli stessi enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Con le modifiche introdotte abbiamo che la partecipazione dei singoli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica sarà così suddivisa:

- per le Regioni a Statuto ordinario: 1,6 miliardi di Euro a decorrere dal 2012 (invece che 800 milioni nel 2013 e 1,6 miliardi appunto a partire dal 2014);
- per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 2,2 miliardi di Euro a partire dal 2012 (invece che 1 miliardo per il 2013 e 2 miliardi a decorrere dal 2014);
- per le Province: 700 milioni di Euro per il 2012 e 800 milioni a partire dall'anno 2013 (invece che 400 milioni nel 2013 e 800 a decorrere dal 2014);
- per i Comuni (con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti): 1,7 miliardi di Euro per il 2012 e 2 miliardi a partire dal 2013 (invece che 1 miliardo nel 2013 e 2 miliardi a partire dal 2014, come era previsto dal Decreto-Legge n. 98 del 2011, Manovra di Stabilizzazione finanziaria – Luglio 2011).

Nel complesso, per indicare delle cifre esplicative, il concorso totale delle autonomie locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il, 2012 e anni successivi è pari a 6 miliardi di Euro per il 2012 e 6,4 miliardi a decorrere dal 2013.

R.M.

Articolo 1, comma 10 (Anticipazione della manovrabilità dell'addizionale regionale IRPEF)

In questo caso, con il comma in oggetto si va a modificare una parte del Decreto Legislativo n. 68 del 2011, il cosiddetto *Decreto sul federalismo fiscale regionale, provinciale e costi/fabbisogni standard in sanità*. La modifica è all'articolo 6 del Decreto appena citato, articolo che concerne la cosiddetta *addizionale regionale all'IRPEF*. Nel testo del Decreto Legislativo sul federalismo fiscale regionale, era scritto che le Regioni a Statuto ordinario potessero, a decorrere dal 2013, intervenire aumentando o diminuendo l'aliquota dell'addizionale IRPEF di base. Ora, con il comma 10 in commento si modifica lo spazio temporale appena visto, anticipando al 2012 la manovrabilità dell'IRPEF regionale da parte delle singole Regioni a Statuto ordinario. Si rimanda, comunque, per completezza di informazione, alla relazione di analisi sul provvedimento normativo (il Decreto attuativo sul federalismo fiscale citato) sul federalismo fiscale regionale

(http://www.padaniaoffice.org/pdf/sintesi_federalismo_regionale_costi_fabbisogni_standard_sanita.pdf).

Viene apportata una modifica anche al comma 2 sempre dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 68 del 2011. Ci si rifà agli aumenti di aliquote deliberate dalle Regioni prima del 27 maggio 2011 (la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 68/2011). In sostanza, per effetto della norma che si sta considerando, gli aumenti delle aliquote che sono state deliberate dalle Regioni prima di quella data restano valide e confermate fino al 31 dicembre 2011 (anziché, come nel testo precedente, fino al 31 dicembre del 2012).

R.M.

Articolo 1, comma 11 (Cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l'addizionale comunale IRPEF)

Il comma 11, tra l'altro modificato durante i lavori di conversione del Decreto-Legge n. 138/2011 al Senato, prevede che dal 2012 si interrompa la sospensione per i Comuni di intervenire e modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Si va, quindi, a modificare quanto variato poco tempo fa con il Decreto Legislativo n. 23 del 2011 sul cosiddetto federalismo fiscale municipale. La modifica a questo Decreto attuativo del federalismo si rinviene nel secondo periodo del comma in commento, che abroga l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 23/2011 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*".

Sostanzialmente, per meglio capire, per effetto delle disposizioni contenute in questo comma 11 dell'articolo 1 della Manovra bis di aggiustamento dei conti pubblici, viene concesso ai Comuni la possibilità di stabilire aliquote differenziate dell'addizionale all'IRPEF, esclusivamente – però – in base agli scaglioni di reddito stabiliti dalla Legge statale (questo varrà dal 2012).

Con questa nuova norma, quindi, viene stabilito che venga disapplicata (ossia, non varrà più) la sospensione della facoltà dei Comuni di deliberare aumenti dell'addizionale IPREF. In sostanza, dal 2012, i Comuni, seguendo quanto prescrive la normativa statale sugli scaglioni di reddito, potranno deliberare interventi sull'addizionale all'IRPEF (sempre tenendo conto del livello massimo dell'aliquota, ovvero lo 0,8 per cento).

R.M.

Articolo 1, comma 12 (Possibile riduzione dell'onere della manovra posto a carico degli enti territoriali - Disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

Il comma 12 dispone – ai primi due periodi – la possibilità di ridurre l'impatto della Manovra finanziaria come previsto al comma 8 (di cui sopra, sull'anticipo di un anno dell'entrata in vigore delle misure a carico degli enti territoriali previste con il nuovo Patto di Stabilità interno) per il 2012. La possibilità della riduzione degli effetti applicativi del nuovo Patto di Stabilità interno sugli enti territoriali è correlato direttamente all'applicazione effettiva di quanto previsto e specificato nell'articolo 7 comma 6 del Decreto che qui si sta commentando e che, per precisare, reca modifiche alla disciplina dell'addizionale IRES per i soggetti che

operano nel comparto energetico. I periodi, sempre del comma in oggetto, dal terzo fino alla fine, intervengono – invece – sulla disciplina dell'imposta di trascrizione provinciale (IPT). Viene deciso, in pratica, di anticipare alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto quanto previsto all'articolo 17 comma 6 del Decreto Legislativo n. 68 del 2011 "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*". In quel comma (il n. 6 del D. Lgs. 68/2011) si rimandava ad un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le modifiche da realizzare sull'imposta provinciale di trascrizione così da sopprimere la specifica previsione relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e, di conseguenza, rideterminare la relativa misura dell'imposta secondo i criteri per gli atti non soggetti ad IVA. Sostanzialmente, ora, grazie alle modifiche intercorse con quanto previsto in questo comma (che si sta commentando), pur in assenza del Decreto di cui sopra (del Ministero dell'Economia e Finanze), la parte della tariffa relativa agli soggetti al pagamento IVA verrà soppressa. La tassazione degli atti soggetti a IVA avverrà, allora, in base alle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli che sono soggetti all'immatricolazione.

Dal momento di entrata in vigore della Legge di conversione le Province, in ogni caso, percepiscono gli introiti derivanti dall'IPT che a loro spetta.

R.M.

Articolo 1, commi da 12-bis a 12-quater (Partecipazione dei comuni all'accertamento tributario)

Il comma 12-*bis* attribuisce ai Comuni, relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014, il 100% del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento tributario ai fini del contrasto all'evasione fiscale (viene aumentata, quindi, la precedente percentuale del 50% stabilita dall'articolo 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo municipale).

Il comma 12-*ter* modifica le norme che regolano l'accertamento delle imposte sui redditi al fine di rafforzare i poteri dei Consigli Tributari, organi che, introdotti dal D.L. 78/2010, sono obbligatori per i Comuni. In particolare si prevede che i Consigli Tributari, e non solo i Comuni, siano destinatari di appositi obblighi di comunicazione posti a carico dell'Agenzia delle Entrate ed inoltre che siano in capo agli stessi Consigli Tributari specifici doveri informativi all'Agenzia delle Entrate. Lo stesso comma prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, definirà i criteri e le modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con lo stesso decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli Tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione a garanzia della riservatezza.

Il comma 12-*quater* prevede la possibilità di ridurre le misure disposte dal nuovo patto di stabilità interno (in conseguenza delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico) a carico degli enti territoriali (come stabilito dal comma 12), nonché quella di introitare l'intero ammontare delle risorse derivanti dal gettito fiscale (disposto dal comma 12-*bis*) troveranno applicazione solo nel caso di istituzione dei Consigli Tributari entro la data del 31 dicembre 2011.

C.T.

Articolo 1, comma 13 (Trasporto pubblico locale)

Il **comma 13** modifica l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, istitutivo di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, al fine di introdurre una più dettagliata disciplina della ripartizione di detto fondo. Si prevede che tale ripartizione venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con possibilità di attribuire il 50% delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi.

L'articolo 21, comma 3, del DL 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) disponeva che, a decorrere dall'anno 2011, fosse istituito presso il Ministero dell'economia il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità. La disposizione determina effetti di maggiore spesa in conto capitale, per 400 mln. annui, contabilizzati sui tre saldi di finanza pubblica nell'apposito prospetto riepilogativo, allegato al provvedimento.

Il testo originario della norma prevedeva l'obbligo, e non la facoltà, che il 50 per cento delle risorse fosse attribuito a favore degli enti più virtuosi.

Tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura a evidenza pubblica.

Il maxiemendamento conferma l'assenza di effetti onerosi, precisando che la modifica apportata al testo originario (facoltatività dell'attribuzione agli enti più virtuosi del 50 per cento delle risorse del Fondo) è volta a consentire una maggiore autonomia decisionale e flessibilità alla Conferenza Stato-Regioni.

A.T.

Articolo 1, comma 14 (Bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato)

Il comma in esame apporta delle modifiche alla nuova disciplina degli enti dissestati, modificata proprio di recente con la prima Manovra di Stabilizzazione finanziaria dello scorso mese di Luglio. Viene, infatti, aggiunto un comma l'1-bis, al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto-Legge n. 98 del 2011, stabilendo che se un qualsiasi ente sottoposto a vigilanza da parte dello Stato non delibera nei termini fissati dalla Legge il proprio bilancio oppure risulti in disavanzo per due esercizi consecutivi, allora viene nominato un Commissario apposito, con la conseguenza che i relativi organi (escludendo però il collegio dei revisori o il collegio sindacale) decadono.

R.M.

Articolo 1, comma 15 (Garanzia dello Stato in favore della società prevista per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro)

Si interviene, con questo comma, per dare maggiori garanzie alla società costituita con altri Stati membri dell'UEM per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Euro, ovvero il cosiddetto EFSF (European Financial Stability Facility).

Più precisamente, il comma in oggetto modifica il comma 2 dell'articolo 17 del Decreto-Legge n. 78 del 2010 (Manovra estate 2010), con cui viene autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze a concedere la garanzia statale sulle passività della società sopra indicata (EFSF).

R.M.

Articolo 1, comma 16 (Facoltà della pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro)

Il comma in esame estende per il triennio 2012-2014 l'ambito di applicazione della norma, che consente alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

L'esercizio della facoltà di risoluzione è ammesso con un preavviso di almeno sei mesi e nel rispetto delle norme sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici (ossia, bisogna tener presente anche il periodo previsto dalla finestra mobile).

Dall'ambito di applicazione dell'istituto sono esclusi i magistrati, i professori universitari e i medici responsabili di struttura complessa. Per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri l'applicazione di tale istituto è demandata ad appositi decreti, da emanarsi, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A.MA.

Articolo 1, comma 17 (Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo)

Il presente comma modifica la procedura relativa all'eventuale permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di due anni, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi stabiliti. La nuova formulazione della norma sostituisce la richiesta del dipendente con un'espressione di disponibilità del medesimo.

A.MA.

Articolo 1, comma 18 (Flessibilità per il personale della carriera prefettizia o con qualifica dirigenziale)

Si prevede che, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni possono disporre il passaggio ad altro incarico di personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. La normativa prevede, per il dipendente passato ad altro incarico, la conservazione del trattamento economico in godimento, attingendo, ove ciò si rendesse necessario, ai fondi di categoria.

A.MA.

Articolo 1, comma 19 (Mobilità nel pubblico impiego)

Il comma modifica la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'art. 30 del DLgs 165/2001, rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale possa essere disposto anche se la vacanza di organico è presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

A.MA.

Articolo 1, comma 20 (Innalzamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici)

Il presente comma modifica la disciplina sul progressivo elevamento del requisito anagrafico delle lavoratrici dipendenti private, nonché delle lavoratrici autonome e delle lavoratrici parasubordinate, iscritte alle relative gestioni INPS, per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato elusivamente con il sistema contributivo.

La normativa fino ad ora vigente prevedeva a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo elevamento da 60 a 65 anni del suddetto requisito (art. 18, comma 1 del DL 98/2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111). In base a tale progressione il requisito dei 65 anni si sarebbe applicato a decorrere dal 1° gennaio 2032. Ai valori minimi in oggetto occorre aggiungere gli incrementi generali, che operano ai sensi della normativa sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita (art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, legge 122/2010); resta inoltre ferma la disciplina generale sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre mobili).

Il comma in esame dispone che il processo di elevamento dell'età inizi dal 2014 (anziché 2020); di conseguenza, la progressione cessa il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

Riassumendo, gli incrementi dei requisiti di età aumenteranno:

1 mese dal 1° gennaio 2014;

altri 2 mesi dal 1° gennaio 2015;

altri 3 mesi dal 1° gennaio 2016;

altri 4 mesi dal 1° gennaio 2017;

altri 5 mesi dal 1° gennaio 2018;

altri 6 mesi dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno seguente fino al 2025;

altri 3 mesi dal 1° gennaio 2026, quando si raggiungerà il requisito dei 65 anni.

A.MA.

Articolo 1, comma 21 (Decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola)

Il presente comma modifica le decorrenze iniziali (le finestre) dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola. La norma riguarda sia le pensioni di anzianità sia quelle di vecchiaia, nonché i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo.

Nella disciplina fino ad ora vigente, la decorrenza dei trattamenti per i lavoratori in esame era ammessa dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricada nell'anno solare di maturazione dei requisiti.

La nuova normativa differisce la decorrenza all'inizio dell'anno scolastico ed accademico che ricada nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti.

Resta ferma l'applicazione della disciplina fino ad ora vigente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.

A.MA.

Articolo 1, commi 22-23 (Termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici)

I commi in esame modificano la disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Attualmente la normativa prevede che tali trattamenti siano corrisposti ai dipendenti pubblici solo dopo il decorso di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono esclusi da tale termine dilatorio i TFR ed i trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per inabilità derivante da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.

La nuova normativa eleva a 24 mesi (due anni) il termine suddetto dei sei mesi, con eccezione dei casi di inabilità o decesso e del TFR.

La vecchia normativa si applica ancora per coloro che abbiano maturato i requisiti al pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto 2011) nonché per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011.

A.MA.

Articolo 1, comma 23-bis (Deroga blocco turn over personale servizio sanitario regionale)

Il comma in esame riguarda le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario e per le quali operi eventualmente il blocco automatico del turn over. La nuova normativa propone di consentire la deroga al turn over, qualora sia necessaria al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e siano accertati il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento.

A.MA.

Articolo 1, comma 24 (Festività)

Il comma in esame stabilisce che, a decorrere dal 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che le stesse cadano di venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

Rimangono eluse da questo provvedimento le feste del 1° maggio, 2 giugno, 25 aprile e la festa del Patrono di Roma, San Pietro e Paolo, perché tutelata dal Concordato.

A.MA.

Articolo 1, comma 28 (Integrazione della commissione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011)

In questo comma viene stabilito che un incaricato – un esperto in materia – da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze entri a far parte della Commissione che, ai sensi di quanto disposto con la Manovra di Stabilizzazione finanziaria dello scorso Luglio (Decreto-Legge n. 98 del 2011), è stata incaricata di studiare e individuare la media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive nonché dei vertici di enti ed istituzioni. Un dispositivo, dunque, che interviene per porre un freno ai costi della politica che, soprattutto in questi ultimi anni, hanno visto lievitare le proprie cifre, creando forte malcontento tra i cittadini.

Nel testo del primo provvedimento di Stabilizzazione finanziaria deciso dal Governo ad inizio Luglio 2011 (Decreto-Legge n. 98 del 2011), infatti, abbiamo un riferimento – all'articolo 1 – al trattamento economico percepito da alcune figure pubbliche, tra cui i titolari di cariche elettive. La decisione era stata di compararne la relativa retribuzione a quella di soggetti omologhi di altri Paesi dell'area Euro, ovvero degli Stati appartenenti alla cosiddetta "Eurozona". In sostanza, si stabiliva che il trattamento economico di coloro che hanno cariche elettive e di coloro che sono ai vertici di enti ed istituzioni non possa superare la media, ponderata sul PIL, degli stessi trattamenti percepiti dagli omologhi negli altri sei principali Stati dell'area Euro. A tale proposito, e per concretizzare le azioni volte allo studio e alla comparazione su questo tema con quanto avviene negli altri Paesi dell'area Euro, era stato deciso di istituire una Commissione specifica, attraverso il terzo comma dell'articolo 1 (del Decreto-Legge n. 98/2011). La Commissione in esame – regolamentata attraverso un futuro DPCM – sarà presieduta dal Presidente dell'ISTAT. Ne faranno parte 4 esperti, tra cui un rappresentante di Eurostat, che presteranno la loro professionalità in modo gratuito. A questi esperti, dunque, viene aggiunto, con il comma in commento un *esperto designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*.

R.M.

Articolo 1, comma 28-bis (Rete imprese Italia)

Il comma in esame, introdotto nel corso della conversione in Legge del Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138, modifica quanto previsto all'articolo 14 comma 19 del Decreto-Legge n. 98 del 2011, la prima Manovra di Stabilizzazione dell'estate scorsa (Luglio). In quel passaggio si conferisce il potere di vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e al MAE (Ministero degli Affari Esteri). Sostanzialmente, nella cabina di regia creata appositamente per utilizzare le relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese viene aggiunto – anche – un membro delegato di R.ETE. Imprese Italia.

R.M.

Articolo 1, comma 29 (Trasferimento dei dipendenti pubblici)

Si prevede che, quando sussistono motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, esclusi i magistrati, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, ma sempre della stessa regione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

A.MA.

Articolo 1, comma 30 (Aspettativa dei componenti di autorità amministrative indipendenti ed Agenzie)

Il comma stabilisce che, ai dipendenti pubblici, collocati in aspettativa per aver assunto l'incarico di componenti di autorità amministrative indipendenti ed agenzie e che hanno optato per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, il periodo di aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

A.MA.

Articolo 1, comma 32 (Criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici)

Il comma in esame prevede che, per i dipendenti civili e militari dello Stato, l'ultimo stipendio, al quale fare riferimento per il calcolo della pensione e del fine servizio (è perciò escluso il TFR) va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. La presente disposizione si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge (13 agosto 2011) ed agli incarichi aventi decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

A.MA.

Articolo 1, comma 33 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)

Il presente comma stabilisce che il trattamento omnicomprensivo, spettante ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia (precedentemente denominati dirigenti generali) e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato, non possa superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai soggetti che svolgono funzioni omologhe negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.

A.MA.

Articolo 1-ter (Calendario del processo civile)

L'articolo 1-ter novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevedendo che il giudice debba programmare le udienze del processo attraverso un calendario dettagliato, ma la novità consiste non tanto nella possibilità di redarre tale calendario, peraltro già prevista, ma piuttosto nella previsione della valutazione della violazione ai fini disciplinari e di carriera.

Di seguito la comparazione della vigente normativa con la nuova.

Normativa vigente	Emendamenti al D.L. 138/2011
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile Art. 81-bis, Calendario del processo	
<p>Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.</p>	<p>1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombeni che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189 primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.</p>
	<p>1-bis. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, nonché può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.</p>

In realtà il calendario del processo è un istituto già esistente, almeno sulla carta, istituito con legge 169/2009, in realtà però è stato poco utilizzato tanto da renderlo a tutt'oggi poco operativo. Con l'odierno intervento il legislatore richiede che il calendario delle udienze sia maggiormente dettagliato: ispirato dal principio di ragionevole durata del processo, il giudice dovrà programmare e specificare le attività che saranno compiute in ogni udienza, compresi gli inviti alle parti a specificare le conclusioni davanti al giudice istruttore prima della rimessione della causa al collegio (ex art. 189 c.p.c., primo comma). Il comma 1-bis, che è la vera novità, vincola tutti i soggetti processuali (giudice, avvocato o consulente tecnico) al rispetto del calendario, affermando che eventuali violazioni dello stesso potranno essere imputate ai singoli a titolo di responsabilità disciplinare. In particolare, per quanto riguarda il giudice, il mancato rispetto dei tempi processuali definiti dal calendario potrà essere valutato negativamente ai fini della valutazione di professionalità e dell'accesso agli uffici direttivi e semidirettivi. L'articolo in commento specifica che la nuova disciplina si applicherà alle controversie che saranno instaurate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

S.A.

Articolo 2, commi 1 e 2 (Contributo di solidarietà)

La *ratio* del disposto in titolo muove dalla considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e dall'esigenza prioritaria di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, concordati in sede europea; viene sancito che, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 90 mila euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150 mila euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Sarà un decreto del Tesoro (da emanare entro il 30 settembre) a dare attuazione pratica a questa norma. Si precisa poi che, qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini Irpef l'aliquota marginale del 48%, il contribuente possa

optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali già oggetto di specifico "contributo di solidarietà".

F.S.

Articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater (Aumento dell'IVA dal 20 al 21 per cento)

Il comma 2-bis, lettera a), modificando il primo comma dell'articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 (ossia il D.P.R. che reca l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), fissa la nuova misura dell'aliquota dell'IVA al 21%. La lettera b), invece, sostituisce il comma 2 dell'articolo 27 del D.P.R. 633/1972, recando nuove modalità di calcolo, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di emettere fattura (commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate ai sensi dell'art. 22 dello stesso D.P.R.), relativamente all'importo da versare o da riportare al mese successivo (in sostanza questo importo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili, calcolata su una quota ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104, 110 o 121 a seconda dell'aliquota applicata e moltiplicando in quoziente per cento).

Il comma 2-ter, prevede che la nuova disciplina si applichi solo alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'aumento al 21% dell'aliquota IVA (comma 2-quater) non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati all'articolo 6, quinto comma, del DPR 633/1972 (Stato e organi dello Stato dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, Unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza), per le quali fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata emessa e registrata la fattura, anche se al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

C.T.

Articolo 2, comma 3 (Maggiori entrate derivanti dai giochi e dall'accisa sui tabacchi)

Questo comma attribuisce all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) un'ampia potestà per quanto riguarda l'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici, dirette ad assicurare maggiori entrate. L'Aams potrà inoltre introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie (anche ad estrazione istantanea), adottare nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro e infine variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attività di gestione, ovvero per quella dei punti vendita.

Il Direttore generale dell'Aams può inoltre proporre al Tesoro di disporre l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, con propri Decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti. Secondo le stime del Ministero queste misure dovrebbero assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

F.Q.

Articolo 2, comma 4 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

Il comma 4 riduce la soglia massima per utilizzare il contante e i titoli ai portatore da 5.000 Euro alla cifra di 2.500 Euro (la metà). La modifica citata è realizzata con la finalità di adeguare le normative interne a quanto previsto da alcuni dispositivi adottati in ambito comunitario per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio per i proventi che derivano da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

R.M.

Articolo 2, comma 5 (Sanzioni per la violazione dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi)

Il comma 5 in oggetto interviene modificando l'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", aggiungendo dei commi al 2-quinquies. L'intervento di modifica è volto a comminare determinate sanzioni per i professionisti, iscritti in appositi albi, che nel corso di un periodo temporale di 5 anni siano incorsi per quattro volte nella violazione di emettere il documento che certifica il corrispettivo ricevuto per le prestazioni della propria attività professionale. La sanzione consiste nella sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine. In questi casi, il provvedimento di sospensione sarà reso subito operativo. Viene altresì deciso che l'atto di sospensione venga appositamente comunicato all'ordine professionale o all'organo a cui compete la tenuta degli elenchi dei professionisti con la finalità di pubblicare l'azione disciplinare intrapresa sui propri siti internet.

Nell'ultimo periodo del comma in commento, che aggiunge il comma 2-septies all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, prevede infine che la cosiddetta sanzione accessoria della sospensione dall'ordine venga disposta nei confronti di tutti gli associati nel caso le violazioni siano state commesse esercitando l'attività professionale in forma associata.

R.M.

Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter (Modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997)

I **commi 12-bis e 12-ter** recano modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, consentendo al venditore di continuare ad usufruire delle quote di detrazione rimanenti.

Questa norma è stata introdotta dal Senato e prevede sostanzialmente che le detrazioni IRPEF spettanti per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, in caso di vendita dell'unità immobiliare, possano essere utilizzate dal venditore per i rimanenti periodi d'imposta oppure trasferite all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

La normativa vigente prevede, invece, l'obbligo di trasferimento delle detrazioni non utilizzate all'acquirente persona fisica.

In sostanza la norma ha lo scopo di demandare alle parti la facoltà di stabilire se le quote residue di detrazione debbano rimanere attribuite al soggetto che ha posto in essere gli interventi ovvero si trasferiscano all'acquirente. La norma inoltre non comporta sostanziali effetti di gettito.

A.T.

Articolo 2, comma 35 (Disposizioni in materia di studi di settore)

Il comma in oggetto dispone alcuni interventi per quanto concerne gli studi di settore. In particolar modo sono resi più restrittivi i presupposti affinché il contribuente che risulti congruo alle risultanze degli studi di settore, anche successivamente ad adeguamento, non sia sottoposto all'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Il comma in oggetto interviene, poi, prevedendo la possibilità di effettuare le suddette integrazioni anche per aggiornare o istituire gli indicatori da cui desumere gli indicatori di coerenza disciplinati dall'articolo 10-bis della Legge n. 146 del 1998 "*Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*". In modo particolare, il comma secondo dell'art. 10-bis ci cui sopra prevede che per l'elaborazione e la revisione degli studi di settore si debba tener conto dei valori di coerenza, che risultano da particolari indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per quel relativo settore economico.

R.M.

Articolo 2, comma 35-bis (Modifiche alla disciplina del contributo unificato)

Il comma 35-bis apporta modifiche alla disciplina del contributo unificato, di cui all'art. 13 del TU spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Le nuove disposizioni riguardano gli importi del contributo nel processo civile, amministrativo e tributario. Per ragioni di sinteticità si riporta di seguito una tabella con le relative modifiche.

Normativa vigente	Emendamenti al D.L. 138/2011
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 (Importi)	
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:	1. Identico:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;	a) identica;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;	b) identica;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;	c) identica;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;	d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;	e) identica;

Normativa vigente	Emendamenti al D.L. 138/2011
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 (Importi)	
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;	f) identica;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.	g) identica;
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.	2. Identico.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.	2-bis. Identico.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.	3. Identico.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.	3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16 , comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.	5. Identico.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).	6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

Normativa vigente	Emendamenti al D.L. 138/2011
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 (Importi)	
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:	6-bis. Identico:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;	a) identica;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;	b) identica;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;	c) identica;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;	d) identica;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.	e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.
	Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la

Normativa vigente	Emendamenti al D.L. 138/2011
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 (Importi)	
	soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.	6-ter. Identico.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:	6-quater. Identico:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;	a) identica;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;	d) identica;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;	c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;	d) identica;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;	e) identica;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.	f) identica.

S.A.

Articolo 2, comma 35-ter (Modifiche al codice di procedura civile)

Il comma 35-ter modifica gli articoli 125 e 136 del codice di procedura civile in materia di sottoscrizione degli atti di parte ad opera del difensore e di modalità di comunicazione alle parti, prevedendo notevoli semplificazioni per accelerare i tempi del processo nell'adempimento di tutti quegli atti di carattere più burocratico.

L'art. 125 c.p.c. riguarda in particolare il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e dispone che salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto indichino l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbano essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

La lettera a) del comma in esame, reca modifiche al primo comma dell'art. 125 c.p.c. prevedendo l'obbligo per il difensore di indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.

L'art. 136 prevede attualmente invece che il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, effettua le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

La lettera b) reca modifiche all'art. 136 c.p.c. disponendo che tutte le comunicazioni alle parti siano effettuate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

S.A.

Articolo 2, comma 35-quater (Disposizioni relative al processo tributario)

Il comma 35-quater modifica le disposizioni che regolano il processo tributario, in particolare gli articoli 18 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Le nuove norme:

- obbligano il soggetto ricorrente a indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, precisando che la mancata o incerta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso;
- obbligano il ricorrente a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il secondo punto del comma 35-quater modifica la disciplina della costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, disciplinata dall'articolo 22 del D.Lgs. 546/1992, disponendo l'obbligo per il ricorrente di depositare presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

S.A.

Articolo 2, comma 35-quinquies (Modifiche alle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario)

Tale articolo modifica alcune disposizioni del recente decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 relativamente ai termini per la redazione del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti da parte dei capi degli uffici giudiziari e quelle per l'indizione di concorsi per i magistrati della giustizia tributaria.

L'art. 37 del suddetto decreto-legge prevede che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, devono entro il 31 gennaio di ogni anno redigere un **programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti**. Attraverso tale programma si determinano:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

- b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Il comma 3 dell'art. 37 prevede attualmente che il primo programma venga adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98; tale termine, ormai scaduto, viene posticipato dalla disposizione in commento al 31 ottobre 2011.

La lettera a) modifica anche il comma 7 dell'art. 37 per una semplice sostituzione dell'espressione «controversie instaurate» con la più corretta «procedimenti iscritti a ruolo».

La lettera b) interviene sull'articolo 39 dello stesso decreto-legge n. 98/2011, in particolare il comma 4, il quale dispone che al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

La lettera b) in esame integra la disposizione stabilendo che ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.

S.A.

Articolo 2, comma 35-sexies (Modifica della disciplina in materia di mediazione)

Il comma 35-sexies, interviene in materia di mediaconciliazione.

Attualmente, l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Tale disposizione del codice di rito stabilisce che il giudice debba valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, potendo desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Con la nuova disposizione contenuta nel comma in esame, viene aggiunto un ulteriore periodo in base al quale il giudice deve condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

In tal modo, viene prevista una sorta di sanzione per la parte che si sottrae ingiustificatamente al tentativo di conciliazione obbligatorio, poiché in tal modo vengono allungati i tempi di definizione della causa facendo venire meno, quindi, il ruolo di semplificazione e accelerazione dei tempi processuali concepito proprio per la mediaconciliazione dal legislatore.

S.A.

Articolo 2, comma 35-septies (Giustizia tributaria)

Il comma 35-septies modifica la disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie, novellando l'articolo 39, comma 2, lettera c), punti 4) e 5) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 che ha introdotto disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In particolare, la lettera a) stabilisce che l'incompatibilità del personale dipendente, nonché dei soggetti iscritti in ruoli ed albi che consentono l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, opera se i predetti soggetti svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza nei confronti di contribuenti e/o di enti impositori o preposti alla riscossione di tributi.

La disposizione in esame ancora l'incompatibilità non solo alla sola iscrizione formale all'albo, ma anche all'esercizio effettivo di attività di consulenza, assistenza e rappresentanza nei confronti dei contribuenti o di enti coinvolti nella gestione dei tributi; tale disciplina viene così allineata alle cause di incompatibilità legate alla parentela, di cui all'articolo 8, comma 1-bis del D.Lgs. 545/1992

La lettera b) dispone che non possono essere componenti di commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado - in luogo del terzo grado previsto dal testo vigente - di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le predette attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

S.A.

Articolo 2, comma 35-octies (Imposta di bollo su trasferimenti di denaro all'estero)

Con questo comma viene introdotta una imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero e che sarà operativa dall'entrata in vigore della Legge di conversione del provvedimento in commento (Decreto-Legge n. 138 del 2011).

Più nel dettaglio, l'imposta è dovuta nella misura del 2 per cento dell'importo che è trasferito per ogni singola operazione, con una misura minima di prelievo di 3 Euro. Le disposizioni contenute nel comma in oggetto, esentano dal pagamento dell'imposta di bollo in esame, i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'UE nonché per quelli che vengono effettuati verso i Paesi dell'Unione europea e quelli effettuati da soggetti che sono muniti di matricola INPS e di codice fiscale.

R.M.

Articolo 2, comma 36 (Destinazione di maggiori entrate)

L'abrogazione della lettera rr) dell'articolo 2, comma 1, del DPR 696/1996 obbliga alla certificazione dei corrispettivi, mediante ricevuta o scontrino fiscale, tutte le prestazioni rese, sul litorale demaniale, da parte dei titolari di stabilimenti balneari (e ciò riguarderà sia quelle collegate alla tipica attività degli stabilimenti come l'accesso agli impianti di balneazione e l'uso di spogliatoi, sia le "attività connesse", quali il noleggio di pattini o di piccole barche non a motore; queste andranno ad aggiungersi alle attività "non connesse", come la somministrazione di cibi e bevande, già assoggettate all'obbligo di certificazione).

C.T.

Articolo 2, commi 36-bis - 36-quater (Riduzioni agevolazioni cooperative)

I commi da 36 - *bis* a 36 - *quater* dell'art. 2 modificano la tassazione prevista per le società cooperative, modificando la precedente normativa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 311 del 2004.

Nello specifico viene incrementata la tassazione degli utili netti annuali, dal 55% al 65% per le cooperative di consumo, dal 30% al 40% per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca e viene introdotta una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.

Le nuove percentuali, così come le precedenti, rappresentano delle quote minime di tassazione, nel senso che la restante parte di utile netto annuale potrà beneficiare dell'esclusione dal reddito imponibile prevista dall'articolo 12 della legge 904/1977, solo qualora sia destinata a riserva indivisibile.

Circa l'introduzione della percentuale di tassazione pari al 10%, va evidenziato che, in linea generale, le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come stabilito dall'articolo 2545-*quater* del codice civile. Per le banche di credito cooperativo, invece, la destinazione minima a riserva legale ammonta al 70% degli utili netti annuali (*cf* articolo 37 del decreto legislativo n. 385 del 1993).

In altri termini, posto un utile netto annuale pari a 100, la tassazione sull'importo da destinare a riserva legale sarà pari a 3 (10% di 30) per la generalità delle cooperative, ovvero a 7 (10% di 70) per le banche di credito cooperativo. Come si evince dalla relazione tecnica, la tassazione sugli utili destinati a riserva minima obbligatoria colpisce sia le cooperative a mutualità prevalente sia quelle per le quali non sono rinvenibili i criteri di prevalenza stabiliti dal codice civile.

F.S.

Articolo 2, commi 36-quinquies-36-duodecies (Società di comodo)

I commi da 36-quinquies a 36-novies dispongono in materia di società cd. di comodo.

Per "società di comodo" si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L'ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, volta ad evitarne l'utilizzo a fini antielusivi. L'individuazione avviene attraverso il cd. test operatività, che mette a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima debba generare in base ai valori iscritti all'attivo in bilancio. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo - applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali - la cui disapplicazione può essere richiesta all'Agenzia delle entrate tramite interpello.

La disciplina delle società di comodo è recata dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai sensi del quale le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali (a seconda dei casi il 2%, il 6% o il 15%)

I commi da 36-quinquies a 36-novies dispongono una maggiorazione di 10,5 punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società c.d di comodo (IRES). I successivi commi da 36-decies a 36-duodecies estendono l'applicazione della maggiorazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi.

In particolare, il comma 36-quinquies introduce, per tali società, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES), portandola al 38 per cento.

Il comma 36-sexies stabilisce che le società che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione in commento e provvedono al relativo versamento.

Ai sensi del comma 36-septies la norma si applica anche con riguardo alla quota di reddito imputata per trasparenza da una società di comodo ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui sopra.

Il successivo comma 36-octies prevede che le società di comodo che hanno esercitato, in qualità di partecipate, l'opzione per la trasparenza assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e provvedono al relativo versamento.

Ai sensi del comma 36-novies, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (vale a dire, dal 2012). La norma peraltro specifica che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina.

Il comma 36-decies specifica che, nei casi in cui non ricorrano i presupposti per considerare la società non operativa (e quindi cd. società di comodo), le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta. La norma fa comunque salve le clausole di esclusione previste dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, sopra descritte.

Ai sensi del successivo comma 36-undecies, la condizione di società non operativa ricorre anche qualora per tre periodi d'imposta consecutivi, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

Il comma 36-duodecies, infine, con una disposizione identica a quella contenuta nel comma 36-novies, regola la decorrenza delle norme in commento, prevedendo che esse si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (vale a dire, dal 2012). Anche in questo caso, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina.

S.A.

Articolo 2, commi 36-terdecies-36-duodevicies (Normativa antielusione)

I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies contemplano una nuova ipotesi di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società.

Viene considerata reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Inoltre la nuova norma dispone l'indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. Infine, si prevede un potenziamento dell'attività di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate. Vediamo più dettagliatamente le nuove disposizioni.

Il comma 36-terdecies inserisce all'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917/1986) una nuova fattispecie di "reddito diverso" qualora la società o l'impresa individuale conceda dei beni in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al loro prezzo di mercato. In tal caso il comma 36-quinquiesdecies specifica che la differenza tra il valore di mercato e il

corrispettivo annuo previsto per la detta concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso.

Il comma 36-quaterdecies esplicita che i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento “non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.

I commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies contengono norme in materia di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate sulle prescrizioni descritte. In particolare, nel caso in cui l’impresa abbia concesso in godimento propri beni a soci o a familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono individuati le modalità e i termini per adempiere alla predetta comunicazione.

In caso di mancata comunicazione ovvero in caso di dati incompleti o non veritieri è stabilita in solido una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento. Nel caso in cui i contribuenti abbiano omesso di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate, avendo comunque adempiuto alla normativa sostanziale introdotta dai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies (indeducibilità dei costi per l’impresa e imponibilità a fini IRPEF quale reddito diverso della differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato per gli utilizzatori dei beni), è dovuta, in solido, la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

Il comma 36-duodevicies dispone che l’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento. L’Agenzia tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.

Il comma 36-duodevicies dispone l’applicazione delle norme introdotte a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (ovvero, in caso di periodo coincidente con l’anno solare, dal 2012).

Per determinare gli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni introdotte dai commi precedenti

S.A.

Articolo 2, commi 36-undevicies- (Elaborazione di liste di contribuenti da sottoporre a controllo)

Il comma 36-undevicies autorizza l’Agenzia delle Entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire, in deroga a quanto previsto in materia dall’articolo 7, comma undicesimo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Secondo la normativa vigente, infatti, l’amministrazione finanziaria non può utilizzare l’Anagrafe dei rapporti per la formazione di elenchi di contribuenti aventi caratteristiche omogenee, da assoggettare ad accertamento in virtù del riscontro di anomalie: ciò in virtù del combinato disposto del richiamato articolo 7 del DPR 605/1973 e della relativa disciplina secondaria di attuazione.

Quest'ultimo disciplina le comunicazioni obbligatorie cui sono tenuti alcuni soggetti pubblici e privati, individuati dalla legge (pubbliche amministrazioni; camere di commercio; ordini professionali; aziende; banche e intermediari; amministratori di condominio etc.) nei confronti dell'Anagrafe tributaria.

In particolare le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Il comma 11 dell'articolo 7 prevede che le rilevazioni, le evidenziazioni e le comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari siano utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. "indagini finanziarie", ovvero per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale o, per l'IVA, l'effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché per l'espletamento di attività relative al procedimento penale.

In sostanza, con la disposizione in commento si intende superare i limiti della normativa primaria e secondaria vigente, al fine di effettuare interrogazioni all'Anagrafe tributaria non solo per individuare i singoli rapporti finanziari che eventualmente possiede ciascun determinato contribuente, ma anche per estrarre elenchi di soggetti da sottoporre a controllo.

Da ultimo, la norma prevede che siano sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari "in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire".

S.A.

Articolo 2, comma 36-vicies (Obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari)

L'abrogazione della lettera rr) dell'articolo 2, comma 1, del DPR 696/1996 obbliga alla certificazione dei corrispettivi, mediante ricevuta o scontrino fiscale, tutte le prestazioni rese, sul litorale demaniale, da parte dei titolari di stabilimenti balneari (e ciò riguarderà sia quelle collegate alla tipica attività degli stabilimenti come l'accesso agli impianti di balneazione e l'uso di spogliatoi, sia le "attività connesse", quali il noleggio di pattini o di piccole barche non a motore; queste andranno ad aggiungersi alle attività "non connesse", come la somministrazione di cibi e bevande, già assoggettate all'obbligo di certificazione).

C.T.

Articolo 2, commi 36-vicies semel e 36-vicies bis (Reati in materia di imposte sui redditi e IVA)

Il comma 36-vicies semel contiene modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA con l'intento generale di eliminare disposizioni di favore o abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l'applicazione delle sanzioni penali.

Ulteriori disposizioni riguardano i termini di prescrizione dei suddetti reati e i presupposti per l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena.

In particolare:

- all'articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene soppressa la disposizione che attualmente riduce l'entità della reclusione (da 6 mesi a 2 anni anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro (lettera a);
- all'articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) viene ridotta la soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale da 77.468,53 euro a 30.000 euro e, analogamente, la soglia relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro (lettere b) e c);
- all'articolo 4 (dichiarazione infedele) le suddette soglie vengono ridotte rispettivamente da 103.291,38 euro a 50.000 euro e da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di euro (lettere d) ed e);
- all'articolo 5 (omessa dichiarazione) la soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale è ridotta da 77.468,53 euro a 30.000 euro (lettera f);
- all'articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene soppressa la disposizione che riduce l'entità della reclusione (da 6 mesi a 2 anni anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lettera g).

Ulteriori modifiche riguardano le circostanze del reato, il procedimento applicabile e le pene accessorie.

In particolare, con la lettera h) si esclude l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena (di cui all'art. 163 c.p.) qualora nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, l'imposta evasa (o non versata):

- sia superiore a 3 milioni di euro;
- sia superiore al 30% del volume d'affari dell'evasore.

Le due condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Le lettere i) ed m) intervengono sull'articolo 13 (circostanza attenuante e pagamento del debito tributario) prevedendo:

- la riduzione sino ad un terzo (anziché sino alla metà) delle pene stabilite per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento (lett. i);
- l'applicabilità del c.d. patteggiamento per i reati previsti dal decreto legislativo solo se ricorrono le circostanze attenuanti (dell'aver estinto il debito prima del dibattimento e dell'aver pagato anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie).

La lettera l) novella l'articolo 17 (interruzione della prescrizione) elevando di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo n. 74/2000.

Infine, il comma 36-vicies bis specifica che tali modifiche si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

S.A.

Articolo 2, comma 36-vicies ter (Riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante)

Il comma 36-vicies ter prevede la riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che:

- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta;
- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

S.A.

Articolo 2, comma 36-vicies quater (IVA soggetti iscritti alle Camere di commercio)

Il presente comma stabilisce alcuni requisiti per i soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'Iva che intendono effettuare l'estrazione dei beni da un deposito Iva:

- devono essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa) da almeno un anno;
- devono dimostrare una effettiva operatività;
- devono attestare la regolarità dei versamenti Iva, secondo modalità che verranno definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

F.Q.

Articolo 3, commi 1-3 (Libertà di iniziativa e attività economica)

I commi n. 1 e 2 prevedono alcune disposizioni di principio, le quali anticipano le disposizioni più sostanziali contenute nei commi successivi. Il comma n. 1, in particolare, impone a Comuni, Province, Regioni e Stato di adeguare (entro un anno) i propri ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è quindi permesso tutto ciò che non viene espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- contrasto di principi fondamentali della Costituzione;
- danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, con la conservazione delle specie - animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma n. 3 prevede un meccanismo di abrogazione per le disposizioni statali incompatibili con quanto previsto dal comma n. 1.

E' inoltre prevista l'applicazione degli istituti della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e dell'autocertificazione, con controlli successivi. Il Governo può infine emanare regolamenti al fine di identificare le norme abrogate, adeguando la materia al principio sancito dal comma n. 1. L'adeguamento di regioni, Province e Comuni a tale norma costituisce un elemento di valutazione per quanto riguarda la virtuosità degli Enti.

F.Q.

Articolo 3, comma 4 (Parametri di virtuosità)

Il comma 4 considera l'adempimento dell'obbligo di adeguare i rispettivi ordinamenti – da parte di Comuni, Province, Regioni – al principio dell'iniziativa economica (di cui al comma 1 dell'articolo in commento) come elemento positivo di valutazione della cosiddetta virtuosità degli stessi enti territoriali, seguendo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3 del Decreto-Legge n. 98/2011 (Manovra di Stabilizzazione finanziaria – Luglio 2011).

R.M.

Articolo 3, comma 5 (Professioni)

Il comma 5 dell'articolo 3 prevede che, fatto salvo l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame per recepire i principi elencati nelle successive lettere da a) a g) del medesimo comma 5.

La lettera a) prescrive che la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, sarà consentita unicamente laddove risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

La lettera b) dispone che gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. La lettera c) stabilisce quindi che la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente.

La lettera d) prevede che il compenso spettante al professionista sarà pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. Sarà peraltro ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.

La lettera e) dispone che, a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

La lettera f) stabilisce che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.

Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.

La lettera g) prevede infine che la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie.

S.A.

Articolo 3, commi 6-11 (Accesso ed esercizio delle attività economiche)

I **commi da 6 ad 11** affermano il principio della "libertà d'impresa" sia nell'accesso che nell'esercizio dell'attività economica, salvo eventuali restrizioni dettate per ragioni di pubblico interesse tassativamente menzionate ed interpretate restrittivamente.

Il **comma 11-bis** esclude i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea dall'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 8 dello stesso articolo 3, che prevedono l'abrogazione, dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, delle norme recanti restrizioni all'accesso e all'esercizio di alcune attività economiche.

Nello specifico, il comma 5 dispone che, fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. A tal fine, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati per recepire una serie di principi in materia di liberalizzazione, di formazione continua, di tirocinio, di deroghe alle tariffe professionali, di obblighi assicurativi a carico del professionista, di organi territoriali con funzione disciplinare, di pubblicità informativa.

In caso di mancata determinazione consensuale del compenso (quando il committente è un ente pubblico), in caso di liquidazione giudiziale dei compensi ovvero allorquando la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali determinate con decreto del Ministro della giustizia.

Il comma 6, fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, chiarisce che l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

Il comma 7 prevede che le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

I commi 8 e 11-bis abrogano le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente, ad eccezione dei servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1.

Il comma 9 definisce puntualmente il concetto di restrizione all'accesso alle attività economiche, elencando le limitazioni, gli atti amministrativi, i divieti, le imposizioni, gli obblighi in presenza dei quali sussiste una restrizione.

Il comma 10 dispone che le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 possono essere revocate con regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, legge n. 400/1988).

Il comma 11 consente l'applicazione, totale o parziale, a singole attività economiche delle restrizioni in materia di accesso abrogate dal comma 8.

L'applicazione di limitazioni può essere concessa con DPCM qualora:

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico tra cui, in particolare, quelle connesse alla tutela della salute umana;

- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

Le norme non comportano effetti peggiorativi sui saldi.

A.T.

Articolo 3, comma 11-bis (Esclusione per servizi di taxi e noleggio con conducente)

Il presente comma esclude i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma n. 8 dello stesso articolo n.3, le quali prevedono l'abrogazione (dopo quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge) delle norme riguardanti le restrizioni all'accesso e all'esercizio di alcune attività economiche.

F.Q.

Articolo 3, comma 12 (Immobili della difesa)

Il **comma 12** modifica le modalità di ripartizione dei proventi delle procedure di valorizzazione degli immobili della difesa, destinando tali proventi nella misura del 55 per cento (e non più in quella massima del 42,5 per cento) al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, nella misura del 35 per cento (e non più in quella massima del 42,5 per cento) al Ministero della difesa e nella misura del 10 per cento (e non più in una percentuale da determinare tra il 5 e il 15 per cento) agli enti territoriali interessati.

Nello specifico la nuova disposizione stabilisce che i proventi monetari derivanti dalle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della difesa determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica - vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati fino al 31 dicembre 2013:

- per una quota corrispondente al 55 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La somma andrà assegnata al fondo ammortamento dei titoli di Stato;
- per una quota corrispondente al 35 per cento, allo stato di previsione del Ministero della difesa. La somma è finalizzata esclusivamente a spese di investimento e ne è in ogni caso precluso l'utilizzo per la copertura di oneri di parte corrente;
- per la rimanente quota del 10 per cento, agli enti territoriali interessati. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili in riferimento - le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di 180 giorni - si applicano le disposizioni in materia di conferenze di servizi (di cui all'art. 4, comma 4-*decies*, del DL n. 2/2010) ovvero di accordi di programma (di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000).

La norma prevede, inoltre, che la determinazione finale delle conferenze di servizi o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, vengano deliberati dal consiglio comunale entro 30 giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati.

Non vengono scritti alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le riassegnazioni dei proventi dalle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della difesa saranno effettuate nel rispetto della neutralità dei saldi strutturali di finanza pubblica. La RT afferma, altresì, che le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese d'investimento.

A.T.

Articolo 3, comma 12-bis (Cancellazione di segnalazioni di mancato pagamento)

La norma in esame modifica la disposizione contenuta nel decreto sviluppo, il DL 70/11, sulla cancellazione “facile” dei cattivi pagatori dalle banche dati di informazione creditizia.

I cattivi pagatori sono coloro che, ottenuto un prestito, pagano in ritardo o non pagano delle rate. Quando le rate non pagate sono più di tre o dopo un ritardo superiore ai due mesi nel pagamento, questi soggetti sono segnalati alle banche dati sui rischi creditizi.

Il DL n.70/11, all’art. 8-bis prevedeva che se il cattivo pagatore regolarizzava i suoi pagamenti, le segnalazioni concernenti i ritardi nei pagamenti, inserite nelle banche dati, dovessero essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuto pagamento all’istituto creditizio.

Il disposto in esame riscrive l’art. 8-bis del DL 70/11 prevedendo che: “Entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati, devono essere integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento”. Gli istituti di credito, ossia le banche, richiedono l’integrazione in maniera tempestiva e immediata. L’obbligo di estinzione delle segnalazioni di ritardi viene così sostituito da quello di integrazione con la comunicazione dell’avvenuto pagamento.

Viene modificato anche il comma 2, dell’art. 8-bis del DL 70/11 sulle segnalazioni già registrate relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei mesi o di un’unica rata semestrale. Mentre nel testo del decreto sviluppo la loro estinzione doveva avvenire entro 15 giorni dalla conversione in legge del DL 70/11, ossia il 28 luglio scorso, ora invece le segnalazioni già registrate “e regolarizzate, devono essere aggiornate secondo le modalità di cui al comma precedente”. In altre parole, anche per le segnalazioni di ritardato pagamento, di un numero inferiore a 6 rati mensili ovvero di un’unica rata semestrale, che siano state già segnalate e regolarizzate, è prevista la comunicazione integrativa.

F.S.

Articolo 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea)

L’articolo in esame adegua la normativa dei servizi pubblici locali al recente referendum popolare del 12 e 13 giugno e alla legislazione europea.

Il comma 1 dispone che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la liberalizzazione di tutte le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio, oppure le eventuali limitazioni, in base ad una analisi di mercato, rispetto alle quali la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

L’esito della verifica (comma 2) è ufficializzato con una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale.

Il comma 3 prevede che la delibera quadro venga adeguatamente pubblicizzata e sia inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La verifica (comma 4) deve essere effettuata entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (entro il 13 agosto 2012, quindi) e, successivamente, con cadenza periodica; in ogni caso la verifica va effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

Il comma 5 stabilisce che gli enti locali (al fine di assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici relativi alla produzione di beni e attività con fini sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali) definiscano, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione dei servizi pubblici (comma 6) non comporta per i terzi il divieto di produzione degli stessi servizi per uso proprio (art. 9, L. 287/1990),

salvi i casi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

Il comma 7 dispone che i gestori di servizi pubblici locali, nei casi in cui intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, devono operare attraverso società separate, nonché rendere accessibili i beni o servizi anche informativi in loro possesso, alle altre imprese direttamente concorrenti a condizioni equivalenti (art. 8, commi 2-bis e 2-quater, L. 287/1990).

Nel caso in cui l'ente locale (comma 8) intendesse attribuire in esclusiva la gestione del servizio pubblico locale, l'affidamento deve avvenire in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; ciò va attuato nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, nonché nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalle norme.

Il comma 9 permette alle società a capitale interamente pubblico di partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica salvo che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

Il comma 10 prevede un principio di reciprocità in base al quale anche le imprese estere, non appartenenti all'Unione europea, possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica purchè dimostrino la possibilità per le imprese italiane di poter partecipare alle gare su omologhi servizi indette negli Stati di provenienza.

I bandi di gara e le lettere di invito per le procedure competitive ad evidenza pubblica (comma 11) devono prevedere:

- a) l'esclusione di vantaggi nel caso di messa a disposizione, a qualunque titolo, di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio;
- b) l'assicurazione che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione;
- c) l'indicazione della durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti;
- d) la possibilità di esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, nel caso in cui, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione possa produrre effetti restrittivi della concorrenza;
- e) la valutazione delle offerte effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti in materia;
- f) l'indicazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei beni e la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione;
- g) l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

Il comma 12 prevede che nel caso di gare rivolte a società miste pubblico-private, che abbiano ad oggetto sia la qualità di socio privato, che deve avere una quota non inferiore al 40%, sia l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito deve contenere:

- a) prevalenza dei criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo rispetto a quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
- b) obbligo per il socio privato selezionato di svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso pena il ricorso a un nuovo affidamento;
- c) criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

Il comma 13 consente l'affidamento diretto a società che possiedono i requisiti per la gestione "in house" (società posseduta al 100% dall'ente locale che deve svolgere con proprio personale tutte le attività legate al servizio senza appaltare a terzi, sulla base di alcuni requisiti posti dalla giurisprudenza comunitaria) qualora il valore del servizio non superi i 900.000 euro annui.

Le società "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali (comma 14) sono soggette al rispetto del patto di stabilità interno con gli enti locali controllori dell'osservanza dei vincoli conseguenti.

Il comma 15 stabilisce che le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, e successive modificazioni.

Le società (comma 16) di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, costituite con scelta del socio privato avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, che hanno ad oggetto la qualità di

socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio sono anch'esse soggette, per quello che concerne la gestione del servizio per il quale sono state specificamente costituite, alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

Il comma 17 prevede che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto delle norme sul pubblico impiego.

Il collegio dei revisori (comma 18) previsto dal D.Lgs. 267/2000, fermo restando le norme vigenti, vigila, secondo modalità definite dallo Statuto dell'ente locale, sul rispetto del contratto di servizio nonché su ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso nei casi di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante.

Il comma 19 prevede che gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possano svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi.

Lo stesso divieto (comma 20) vale anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti definiti dal comma 19, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Il comma 21 dispone che non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto la carica di "amministratore locale" (sindaci, presidenti di Provincia, consiglieri, ecc.) negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali (comma 22) non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Chi ha rivestito, nel biennio precedente, la stessa carica di amministratore locale (comma 23) non può essere nominato componente della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

Il comma 24 esclude da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le cause di astensione (comma 25) previste dall'articolo 51 del c.p.c., che regola i casi di astensione del giudice (interesse nella causa, vincoli di prossimità, inimicizia, interventi precedenti, rapporti con chi ha interesse in causa) si applicano ai componenti delle commissioni di gara.

Nell'ipotesi in cui alla gara concorra una società partecipata dall'ente locale da questo indetta (comma 26), i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

Il comma 27 stabilisce che le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applichino alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La gestione delle reti (comma 28), ferma restando la loro proprietà pubblica, può essere affidata a soggetti privati.

Il comma 29 prevede che alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata il precedente gestore ceda al subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze a titolo gratuito in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili e necessari per la prosecuzione del servizio.

In caso di mancata completa ammortizzazione dei beni al momento della cessione (comma 30) il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi fatte salve norme e accordi vigenti.

L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale (comma 31).

Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal decreto (comma 32), ferma restando la specifica normativa riguardante la liquidazione delle società dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, è il seguente:

- a) gli affidamenti diretti alle società “*in house*” di valore superiore a 900.000 euro annui e a quelle miste pubblico-private in cui il socio privato non sia stato scelto tramite gara cessano improrogabilmente il 31 marzo 2012;
- b) le gestioni affidate direttamente a società miste pubblico-private in cui il socio privato sia stato scelto tramite gara, la quale non abbia avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano improrogabilmente il 30 giugno 2012;
- c) le gestioni affidate direttamente a società miste pubblico-private in cui il socio privato sia stato scelto tramite gara che abbia avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio;
- d) gli affidamenti diretti approvati prima del 1° ottobre 2003 a società miste pubblico-private, quotate in borsa a tale data, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio se la partecipazione pubblica nella società si riduce ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015. Al mancato verificarsi di tali condizioni, l’affidamento cessa rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

Il comma 33 stabilisce il divieto per le società (anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea), che gestiscono, in Italia o all’estero, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o comunque a procedure non a evidenza pubblica, di acquisire ulteriori servizi, anche attraverso controllanti o controllate, e di partecipare a gare per l’affidamento di servizi, fino alla conclusione della concessione. Il divieto, che opera per tutta la durata della gestione, non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste controllate, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio svolta mediante gara.

Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo (comma 34) il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, i servizi di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali.

Il comma 35 chiarisce che sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate all’entrata in vigore del presente decreto.

C.T.

Articolo 5, comma 1 (Norme in materia di società municipalizzate)

Una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio e comunque fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2013 e di 250 milioni di euro per l’anno 2014, è destinata ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013 alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. Le spese effettuate sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno mentre la quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

C.T.

Articolo 5, comma 1-bis e comma 1-ter (Norme in materia di società municipalizzate ed eventi calamitosi in Basilicata)

Le norme in oggetto dispongono che una quota del Fondo infrastrutture, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l’anno 2013 e 250 milioni di euro per l’anno 2014, sia destinata a investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a

ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dalla norma istitutiva del Fondo (comma 1).

Si tratta dell'articolo 6-*quinquies* del DL 112/2008. La norma ha previsto che il Fondo per il finanziamento delle infrastrutture sia finalizzato al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche. Le risorse del Fondo devono essere ripartite con apposite delibere del CIPE, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali. La norma ha inoltre disposto che le regioni debbano concentrare le risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale.

Si prevede altresì che, per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della Basilicata nel periodo 18 febbraio-1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sia autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa (articolo 32, comma 8, del DL 98/2011) relativa al potenziamento e al funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1-*bis*).

Si ricorda che l'articolo 32, comma 8, autorizza la spesa di 16,7 milioni di euro per il 2011 per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture. La disposizione determina effetti di maggiore spesa in conto capitale, per 16,7 milioni nel 2011, contabilizzati sui tre saldi di finanza pubblica nell'apposito prospetto riepilogativo, allegato al provvedimento.

Le disponibilità derivanti dalle specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse (comma 1-*ter*).

Le disposizioni di cui al comma 1 non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che rimane comunque confermato l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo infrastrutture in base alla legislazione vigente nella misura massima di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Per quanto attiene agli eventi calamitosi avvenuti nel territorio della regione Basilicata, la RT, oltre a illustrare le disposizioni, afferma che il comma 1-*ter* non determina alcun effetto finanziario in quanto è esclusivamente finalizzato a disciplinare le modalità di erogazione, da parte del Ministero dell'interno, delle risorse a favore dei comuni derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa relative al potenziamento di infrastrutture.

A.T.

Articolo 5-bis (Sviluppo delle regioni dell'Obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

La norma prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso, la spesa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni soggette all'obiettivo di convergenza a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse oggetto della ricognizione prevista ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 112/2008, possa eccedere i limiti del patto di stabilità interno, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge, per il concorso dello Stato e delle regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

La norma non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in quanto la deroga ivi prevista è operata solo a fronte di cessione facoltativa di spazi finanziari da parte dello Stato e delle regioni e per un importo pari agli eventuali spazi finanziari ceduti.

In sostanza, l'articolo 5-*bis* reca una deroga in favore delle regioni ricomprese nell'Obiettivo convergenza ai limiti di spesa introdotti dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario stabiliti dalla legge di stabilità 2011 relativamente alla spesa effettuata da ciascuna regione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari, nonché sulle risorse del Fondo infrastrutture, prevedendo, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, che i maggiori oneri derivanti dalla deroga ai tetti di spesa siano attribuiti in compensazione allo Stato ed alle restanti regioni.

A.T.

Articolo 6, comma 1 (Liberalizzazione in materia di inizio attività)

L'articolo 6, comma 1, reca una serie di disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione. In particolare, viene modificato l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 concernente la Scia in materia edilizia, stabilendo che il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela è di trenta giorni anziché sessanta giorni. Inoltre si stabilisce che la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Il **comma 1** reca alcune modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 relativo alla SCIA, alla denuncia ed alla dichiarazione di inizio attività. Le modifiche prevedono, tra l'altro, la possibilità da parte dei soggetti interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l'azione avverso il silenzio come disciplinata dal D.Lgs. n. 104/2010 (riordino del processo amministrativo).

Si delineano una serie di disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività, di denuncia e di dichiarazione di inizio attività, nonché ulteriori misure di semplificazione.

In particolare le norme in oggetto:

- modificano e integrano l'articolo 19 della L. 241/1990, concernente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia edilizia, riducendo da 60 a 30 giorni il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela. Inoltre, si dispone che la SCIA e la DIA non costituiscano provvedimenti taciti direttamente impugnabili (comma 1);
- dispongono che, al fine di garantire un periodo transitorio per l'operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell'ambiente, attraverso il concessionario SISTRI, assicuri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti *software* e *hardware*, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012, ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi, il cui termine non può essere antecedente al 1° giugno 2012.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto ministeriale sono individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria (commi 2 e 3).

Le norme relative al SISTRI (commi 2 e 3) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda l'operatività del SISTRI, restano ferme le norme che ne disciplinano la copertura finanziaria a carico dei soggetti aderenti al sistema. Anche le verifiche tecniche e i test, di cui al comma 2, per i quali è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria, verranno svolti nell'ambito del predetto meccanismo di finanziamento. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis*, in quanto di carattere regolatorio del settore, non comportano effetti finanziari; la soppressione delle norme relative alla liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali (comma 4 del testo originario) non ha effetti finanziari; l'attribuzione all'Agenzia del demanio della competenza sugli interventi di permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo (comma 6-*ter*) dovrebbe determinare effetti di risparmio. Infatti l'Agenzia del demanio già procede regolarmente ad avviare, con gli enti locali, operazioni di permuta in forza delle quali vengono trasferiti agli enti medesimi beni statali a fronte dell'acquisizione, da parte dello Stato, di immobili in locazione passiva ad amministrazioni statali. Rispetto a tale ordinaria attività, la disposizione estende la possibilità di permutare immobili anche in relazione ad altri soggetti, in modo da ottenere maggiori risparmi, quantificabili a consuntivo, dovuti alla riduzione degli oneri locativi a carico dell'Erario.

A.T.

Articolo 6, commi 2-3 e 3-bis (Disposizioni sul SISTRI)

Il comma 2 prevede che, con la finalità di garantire un adeguato periodo transitorio per agevolare la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), venga assicurata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche per una semplificazione delle attuali tecnologie utilizzate. Saranno così organizzati test di funzionamento che prevedano, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la più ampia partecipazione degli utenti. In conseguenza di ciò il SISTRI, escludendo la specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi, entrerà in vigore il 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno specifico decreto del Ministro dell'Ambiente (comma 3) individuerà le tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, ai fini del SISTRI, saranno applicate le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Il comma 3-bis stabilisce che gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possano delegare i propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

C.T.

Articolo 6, commi 5-6 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)

I commi n. 5 e 6 apportano modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), con l'obiettivo di facilitare l'effettuazione di pagamenti dovute alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche. Si dispone che DigitPa (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, per assicurare attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Si specifica inoltre che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, gli strumenti offerti da DigitPa anche per consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

F.Q.

Articolo 6, comma 6-bis (Contenzioso per bonus bebè)

La norma sancisce che non sono applicate sanzioni penali e amministrative nei confronti dei soggetti che, in assenza delle condizioni reddituali a tal fine richieste, hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge finanziaria 2006 (c.d. *bonus bebè*), purché essi restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Contestualmente i procedimenti penali ed amministrativi avviati sono sospesi sino alla scadenza di tale termine e si intendono estinti a seguito dell'avvenuta restituzione dell'ammontare corrispondente all'erogazione, pari a un valore di 1.000 euro.

F.S.

Articolo 6, comma 6-ter (Permuta beni demanio e patrimonio)

Il comma 6-ter attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, non più utilizzati e disponibili, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni.

Si prevede che le risorse disponibili sul Fondo di rotazione, siano destinate prioritariamente alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo presentano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le richieste di accesso al finanziamento, sulla cui base la Cassa Depositi e Prestiti provvede a formare una graduatoria.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere una destinazione prioritaria e temporanea di risorse già disponibili per finalità analoghe a quelle previste dalla disposizione stessa.

A.T.

Articolo 6-bis (Accesso ai sistemi informativi)

Il presente articolo prevede la possibilità di accesso ai sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, anche da parte dei soggetti che partecipano al "sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti".

F.Q.

Articolo 6-ter (Fondo di rotazione per la progettualità)

Questo articolo destina le risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la progettualità (istituito dalla Legge n. 549/1995) prioritariamente alla progettazione delle opere:

- già inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato.

F.Q.

Articolo 7 (Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas)

Il comma 1, modificando il comma 16 dell'articolo 81 del D.L. 112/2008, prevede che:

- a) l'addizionale Ires (si tratta dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società) sia applicata alle imprese con volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro (prima era 25 milioni di euro) e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro;
- b) l'addizionale Ires sia applicata anche alle imprese operanti nella trasmissione, dispacciamento e distribuzione di energia elettrica (prima era applicata solo alle imprese di produzione o commercializzazione di energia elettrica) e a quelle operanti nel trasporto e distribuzione del gas naturale (prima l'addizionale riguardava solo le imprese di ricerca, coltivazione, produzione o commercializzazione di gas naturale);
- c) l'addizionale Ires sia applicata anche alle imprese produttrici di energia elettrica da fotovoltaico, biomasse ed eolico (prima queste erano escluse).

In deroga al principio generale di non retroattività fiscale fissato dall'art. 3 della L. 212/2000 (comma 2) il nuovo regime dell'addizionale Ires si applica a decorrere da gennaio 2011.

Il comma 3 stabilisce che l'addizionale dell'aliquota Ires per il settore petrolifero, del gas e dell'energia sia innalzata di 4 punti percentuali per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (passando perciò inizialmente dal 5,5% con l'art. 81, comma 16, del D.L. 112/2008 al 6,5% con la legge 23 luglio 2009, n. 99, c.d. *Robin Hood Tax*, fino all'attuale 10,5%).

Le disposizioni (comma 4) di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Il comma 5 prevede che i soggetti obbligati alla contribuzione, di cui ai commi 1 e 3, hanno il divieto di traslare l'onere sui prezzi al consumo previsto dal comma 18 dell'articolo 81 del D.L. 112/2008.

Il comma 6, infine, stima che dall'attuazione del presente articolo deriveranno maggiori entrate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

C.T.

Articolo 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)

Il **comma 1** dispone che i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione di crisi aziendali e occupazionali e all'avvio di nuove attività.

Il **comma 2** reca un'esemplificazione delle materie alle quali i contratti collettivi, di cui al comma 1, possono derogare:

- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- b) alle mansioni lavorative del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA; alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro; alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio e per maternità, nonché per il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore e di licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Il **comma 2-bis** specifica che le intese, di cui al comma 1, possono derogare alle disposizioni di legge, che disciplinano le materie richiamate nel comma 2, fermo restando il rispetto della Costituzione nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Il **comma 3** dispone che i contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui i contratti stessi si riferiscono, a condizione che tali contratti siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Infine il **comma 3-bis** specifica che le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletino sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto merci o di persone, sono tenute a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle condizioni di lavoro del personale.

A.MA.

Articolo 9 (Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni)

Il presente articolo modifica la disciplina sulla possibilità, per i datori di lavoro, di modulare tra le diverse unità produttive ed amministrative le quote obbligatorie di assunzione dei disabili (categorie protette).

Pertanto, gli obblighi di assunzione di persone disabili potranno essere rispettati a livello nazionale. I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive o i datori di lavoro di imprese parte di un gruppo potranno assumere in un'unità produttiva o in un'impresa del gruppo un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in un'altra unità produttiva o impresa.

In caso di compensazione automatica, il datore di lavoro dovrà inviare, in via telematica, il prospetto informativo a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui sono presenti le unità produttive dell'impresa o le diverse imprese del gruppo, dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale.

I datori di lavoro pubblici, invece, potranno essere autorizzati a compensare le assunzioni di lavoratori disabili a livello regionale.

A.MA.

Articolo 10 (Fondi interprofessionali per la formazione continua)

L'articolo dispone che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua potranno impiegare parte delle proprie risorse per promuovere azioni di formazione per gli apprendisti e per i collaboratori a progetto.

A.MA

Articolo 11 (Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)

Il presente articolo reca una nuova normativa sui tirocini con lo scopo di contrastare abusi e utilizzo distorto dei tirocini formativi.

I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi solo da soggetti in possesso di specifici requisiti fissati dalla regolamentazione regionale. Destinatari dei tirocini sono solo i neodiplomati o i neolaureati. Sono esclusi i tirocini formativi di orientamento curricolari (cioè quelli svolti da studenti universitari presso enti o aziende convenzionati con l'Università ed in relazione ai quali è riconosciuto un numero di crediti formativi universitari). Inoltre non possono essere promossi tirocini oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare più di 6 mesi, comprese le proroghe.

Fanno eccezione alla regola i tirocini promossi a favore dei disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione le disposizioni statali in materia.

A.MA.

Articolo 12 (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Il presente articolo inserisce nel codice penale gli articoli 603-bis e 603-ter. Il primo articolo introduce nel codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori. Il nuovo reato è punito con la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da mille a due mila euro per ogni lavoratore reclutato. Ai fini della valutazione dello sfruttamento dei lavoratori si potrà tener conto di diversi indici, quali la retribuzione costantemente difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali del lavoro, la violazione delle norme relative all'orario di lavoro, riposo settimanale o ferie, la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro o la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

L'articolo 603-ter prevede che la condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis importa pene accessorie, quali l'interdizione

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi, riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici.

A.MA.

Articolo 13 (Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum)

Eccoci di fronte ad uno degli articoli di questa Manovra correttiva bis dei conti pubblici con cui si interviene a tagliare i costi della politica. Più nello specifico, con l'articolo in commento si interviene riducendo i costi di determinate istituzioni.

Con il primo comma si dispone la riduzione delle retribuzioni o indennità – ad eccezione del Presidente della Repubblica e dei membri della Consulta (Corte Costituzionale) – superiori ai 90.000 Euro lordi all'anno per i soggetti appartenenti ad organi costituzionali. Questo avverrà, come scritto, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

In particolar modo, la norma stabilisce una riduzione del 10% per la parte che eccede i 90.000 Euro e fino a 150.000 Euro, nonché del 20% per la parte eccedente i 150.000 Euro. È questo il passaggio normativo della Manovra di Stabilizzazione finanziaria (Agosto 2011) che prevede il cosiddetto *contributo di solidarietà per i parlamentari*.

Il comma secondo, rinviando ad una modifica costituzionale più organica che disciplini la riduzione del numero dei parlamentari e la loro remunerazione, introduce delle innovazioni per meglio regolamentare le situazioni che vedono membri del Parlamento svolgere anche altre attività extra-parlamentari. Viene deciso, con la lettera a), che la riduzione introdotta al comma 1 (di cui sopra) venga raddoppiata per quei parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare. Così, a questi soggetti verrà applicata una riduzione del 20% per la parte che eccede i 90 mila Euro (visti sopra) e del 40% per la parte superiore ai 150.000 Euro.

Con la lettera b), invece, viene concretizzato – messo nero su bianco – un principio volto alla produttività dei parlamentari. Si dovranno trovare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto che si sta commentando, delle modalità per legare l'indennità parlamentare al grado di partecipazione ai lavori parlamentari (Giunte, Commissioni, Assemblee ecc.) di ogni singolo eletto.

Il terzo comma interviene sulle incompatibilità parlamentari e di Governo. Il riferimento, come scritto nel primo periodo del terzo comma, è alla Legge n. 215 del 2004 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*” (la cosiddetta “Legge Frattini”). È stabilito che siano incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva monocratica in organi di governo con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le cariche di Deputato, Senatore e membro del Governo. L'incompatibilità appena vista viene, ora, estesa, anche ai Deputati europei che spettano all'Italia.

L'ultimo comma dell'articolo in commento, il numero 4, interviene a modificare una norma recentemente approvata, presente nel Decreto-Legge n. 98 del 2011 (Manovra di Stabilizzazione finanziaria, Luglio 2011). Viene aggiunto il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'articolo 7. Per meglio chiarire, quell'articolo – posto in essere dalla prima Manovra correttiva di inizio Estate 2011 – regolamentava il cosiddetto *election day*. Si stabiliva, infatti, che a partire dal 2012 si debbano accorpate le elezioni per i Sindaci, per le Province e per le Regioni, per il Senato della Repubblica e per la Camera dei Deputati (nel comma successivo si aggiungeva anche l'elezione per il Parlamento Europeo). In sostanza, con questo nuovo comma 2-bis, aggiunto durante i lavori parlamentari di conversione in Legge del Decreto che si sta commentando, si dispone che nel caso in cui nello stesso anno si debba tenere più di una consultazione referendaria (abrogativa), gli elettori saranno chiamati alle urne per votare tutti i referendum abrogativi nello stesso giorno. Come possiamo vedere, si tratta di un passo importante verso la semplificazione e verso la riduzione di costi nel settore pubblico.

R.M.

Articolo 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)

Sempre per realizzare gli obiettivi decisi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica – come scritto nella prima fase del comma in commento – le Regioni, al fine della collocazione nella classe di enti più virtuosa (in relazione all'applicazione del Patto di Stabilità), oltre a quanto già prescritto nella prima Manovra di Stabilizzazione di inizio Luglio, rispettando ovviamente quanto sancito dai propri Statuti e dalle proprie norme legislative, dovranno adeguare i propri ordinamenti a determinati parametri di riferimento, ovvero:

- a) come scritto nel testo normativo a cui si rimanda per la lettura delle cifre, un numero massimo di Consiglieri Regionali – escluso il Presidente della Giunta Regionale – per classi demografiche;
- b) il numero massimo degli Assessori Regionali deve essere uguale o inferiore ad 1/5 del numero dei componenti del Consiglio Regionale. Questa riduzione numerica dovrà essere realizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto-Legge che in questa sede si sta commentando. Le misure così intraprese saranno valide a tutti gli effetti alla prima Legislatura Regionale successiva a quella in corso;
- c) la riduzione degli emolumenti e delle utilità previsti per i Consiglieri Regionali entro il limite della indennità massima che spetta ai membri del Parlamento. La riduzione in questione sarà operativa a partire dal 1° Gennaio del 2012, attuando così quanto prescritto dall'articolo 3 del Decreto-Legge n. 2 del 2010 *“Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni”*.
- d) il legame, stretto, tra la partecipazione attiva ai lavori del Consiglio Regionale e il trattamento economico percepito (sull'esempio di quanto si vuole realizzare con i membri del Parlamento);
- e) istituzione, dal 1° Gennaio 2012, di un Collegio di revisori dei conti che dovrà essere un organo che controllerà la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;
- f) passaggio al sistema contributi previdenziale per i Consiglieri Regionali (dalla prima Legislatura Regionale successiva a quella odierna).

Il secondo comma stabilisce che l'applicazione di tutto quanto contenuto nel comma primo, di cui sopra, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, rappresenta il prerequisito per applicare l'articolo 27 (Coordinamento della finanza delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome) della Legge n. 42 del 2009 (sul federalismo fiscale). Questo soprattutto per quelle Regioni a Statuto speciale e per quelle Province autonome per le quali lo Stato assicura il raggiungimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà. Oltre a ciò, il contenuto del comma 1 rappresenta un elemento di riferimento per applicare le misure premiali o sanzionatorie come le stesse sono previste dalla normativa vigente (vedi ad es. il Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 149 *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”*).

R.M.

Articolo 15 (Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali)

Il comma 5 dispone che a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legge sia ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

C.T.

Articolo 16, commi 1-26, 29-30 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

Il comma 1, ai fini del contenimento delle spese degli enti territoriali, stabilisce che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante

un'Unione di comuni (di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Queste disposizioni non si applicano ai Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d'Italia.

A queste Unioni (comma 2) possono aderire anche Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti (anche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14, del decreto-legge n. 78 del 2010) o, in alternativa, di tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della normativa vigente.

All'Unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, del D.Lgs. 267/2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo (comma 3).

Alle Unioni (comma 4) sono affidate, per conto dei Comuni partecipi, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui al D.Lgs. 267/2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'Unione. I Comuni membri dell'Unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente entro il 30 novembre, di un documento programmatico nell'ambito del piano generale di indirizzo approvato dall'Unione entro il precedente 15 ottobre. Uno specifico regolamento, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinerà il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun Comune e l'Unione.

Il comma 5 prevede che le Unioni subentrino in tutti i rapporti giuridici in essere inerenti alle funzioni ed ai servizi ad esse affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 ed alle stesse sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi degli stessi commi, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. Dal 2014, le Unioni di Comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

Le Unioni di Comuni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la popolazione residente totale nei rispettivi territori sia di norma superiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se i Comuni interessati appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Le Regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono variare tali limiti demografici (comma 6).

Le Unioni (comma 7) che risultino costituite al 13 agosto 2012 e di cui facciano parte uno o più Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle Unioni di cui al presente articolo, entro i successivi quattro mesi. I Comuni appartenenti a convenzioni e consorzi cessano di farne parte alla data in cui diventano membri di un'Unione di cui al comma 1.

Il comma 8 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare a maggioranza dei componenti, avanzino alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione. La Regione, entro il 31 dicembre 2012, sancisce l'istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte giunte o anche nel caso di assenza o non conformità delle stesse.

Il comma 9 stabilisce che nel caso di rinnovo, successivamente al 13 agosto 2012, delle Amministrazioni comunali con popolazione fino a 1.000 abitanti, che siano parti della stessa Unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale Unione tutte le proprie funzioni, sono organi di governo il sindaco ed il consiglio comunale, mentre le giunte in carica decadono di diritto. I consigli dei Comuni che sono membri di tale Unione hanno esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'Unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'Unione.

Gli organi dell'Unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta (comma 10).

Il comma 11 prevede che il consiglio dell'Unione sia composto da tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Unione stessa nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi; di questi, eletti entro venti giorni dalla data di istituzione dell'Unione in tutti i Comuni dell'Unione dai rispettivi consigli comunali, uno deve appartenere alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'Unione il sindaco del Comune più popoloso esercita tutte le funzioni di competenza dell'Unione medesima. Con legge statale può essere stabilito che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei Comuni appartenenti alle Unioni. Al consiglio dell'Unione spettano le competenze attribuite dal D.Lgs. 267/2000 al consiglio comunale.

Il consiglio dell'Unione (comma 12) deve essere convocato entro 30 giorni dalla data di istituzione e sempre entro tale termine viene eletto il presidente tra i propri componenti. Il presidente dura in carica due anni e mezzo, è rinnovabile ed esercita le competenze del sindaco stabilite dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000. Ai sindaci dei Comuni membri dell'Unione spettano invece le attribuzioni di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni di competenza statale del sindaco quale ufficiale di Governo.

La giunta dell'Unione (comma 13) è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo presidente fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione. La giunta, che esercita sul territorio dell'Unione municipale le competenze che il D.Lgs. 267/2000 assegna alle giunte comunali (oltreché provinciali), decade contestualmente alla cessazione del proprio presidente.

Il comma 14 stabilisce che le modalità di funzionamento degli organi dell'Unione siano definiti con proprio statuto, adottato dal consiglio, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'Unione stessa.

Il comma 15, invece, tratta gli emolumenti spettanti agli amministratori dell'Unione prevedendo che ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'Unione siano corrisposti compensi corrispondenti rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei Comuni con eguale popolazione. Agli amministratori dell'Unione che risultino percepire altri emolumenti in qualità di amministratori locali, fino al momento dell'esercizio dell'opzione non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

Ai Comuni (comma 16) che, al 30 settembre 2012, esercitino le funzioni amministrative e i servizi pubblici (di cui al comma 1) mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, non è fatto obbligo di costituire un'Unione di Comuni. Questi Comuni devono trasmettere, entro il 15 ottobre 2012, al Ministero dell'Interno un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi mediante convenzione. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità di queste attestazioni. Lo stesso Ministero, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con specifico decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei Comuni obbligati e quelli esentati dall'obbligo di istituzione dell'Unione di cui al comma 1.

Il comma 17 stabilisce che a partire dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consigli comunali siano composti:

- a) per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dal sindaco più sei consiglieri;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, dal sindaco, da sei consiglieri e da massimo due assessori;
- c) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, dal sindaco, da sette consiglieri e da massimo tre assessori;
- d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, dal sindaco, da dieci consiglieri e da massimo quattro assessori.

Inoltre, una volta istituite le Unioni dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti (comma 18), ai consiglieri di tali Comuni non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 80 (oneri per le assenze a carico degli enti locali, con l'eccezione delle assenze retribuite dal datore di lavoro) e 82 (indennità di funzione e gettoni di presenza) del D.Lgs. 267/2000.

Con modifiche degli artt. 38, comma 7 e 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 i commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, che nei Comuni fino a 15.000 abitanti le sedute di consiglio e commissioni e delle giunte si tengano preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Il comma 21 modifica l'art. 79, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevedendo che il diritto di assentarsi dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, i componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle Unioni di Comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti sia esercitabile, anziché per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, solo per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

Con la modifica dell'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010 (comma 22) si prevede l'obbligo di esercizio in forma associata, ma con facoltà di scelta della forma della convenzione o dell'Unione, per i Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, esclusi "i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole" (definizione quest'ultima che va a sostituire, fra l'altro, quella di isole monocomune).

Il comma 23 modifica l'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sostituendo alla definizione "le isole monocomune" quella di "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

Il comma 24, invece, con la modifica dell'art. 14, comma 31, alinea, del D.L. 78/2010, fissa a 10.000 abitanti (rispetto al precedente limite di 5.000 abitanti o del quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati), salvo diversa indicazione della Regione, il nuovo limite demografico minimo da raggiungere da parte dei Comuni tenuti all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata; deve inoltre essere assicurato il completamento dell'attuazione delle disposizioni sul patto di stabilità previste dall'art. 14 citato con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali (previste dall'art. 21, comma 3, della L. 42/2009) entro il 31 dicembre 2012, e non in due anni per quote crescenti, come previsto in precedenza.

I revisori dei conti degli enti locali (comma 25) sono scelti, a decorrere dal primo rinnovo del dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 di "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Uno specifico decreto del Ministero dell'Interno definirà i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco citato, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Il comma 26 dispone che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del D.Lgs. 267/2000. Il prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, il Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, adotta uno schema tipo del prospetto.

Il comma 29 prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino anche ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto però dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 42/2009 che disciplina, fra l'altro, le modalità del concorso di tali Autonomie agli obiettivi di solidarietà e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo (comma 30) non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

C.T.

Articolo 16, commi 27-28 (Liquidazione di società partecipate dai comuni)

Il comma 27 va a modificare il comma 32 dell'articolo 14 del Decreto-Legge n. 78 del 2010 (Manovra correttiva – Estate 2010) che è relativo al divieto per i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire società. Riprendendo il commento tecnico realizzato a suo tempo in merito a questo passaggio normativo, possiamo leggere che: "Il comma 32 vieta ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, o ne cedono le partecipazioni. Questa disposizione non si applica alle società, con partecipazione paritaria o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione" (commento firmato C.T., reperibile a pag. 28 del documento complessivo "Note e commenti al Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"). Ora, con la modifica introdotta dal comma che si sta commentando, si

anticipa di un anno (al 21 dicembre 2012, invece che il 31 dicembre 2013) il termine entro cui i Comuni rientranti nei parametri citati debbano mettere in liquidazione le società da essi partecipate già costituite, ovvero cederne le partecipazioni stesse.

Allo stesso tempo, viene anticipata al 31 dicembre del 2012 la data di riferimento entro cui va verificata la situazione di bilancio delle citate società, affinché si possa escluderle dall'azione di liquidazione, secondo quanto stabilito dallo stesso comma 32 alla lettera a).

Al comma 28 viene precisato che è affidato al Prefetto il compito di accertare che gli enti territoriali interessati abbiano ottemperato all'obbligo di sopprimere i consorzi di funzioni tra gli Enti Locali (articolo 2 comma 186 lettera e) della Legge n. 191 del 2009, Legge Finanziaria per il 2010) e di quanto appena visto, ovvero il divieto di costituire società da parte di quei Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Se il Prefetto, durante la propria azione di controllo, abbia ravvisato inadempienza, dispone per gli enti in oggetto un termine perentorio entro cui provvedere. Una volta scaduto questo termine temporale verrà applicato quanto contenuto all'articolo 8 commi 1,2,3 e 5 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, la cosiddetta *Legge La Loggia*, con la quale si dà potere di intervento sostitutivo al Governo in determinati frangenti.

R.M.

Articolo 16, comma 31 (Patto di stabilità interno per i comuni con più di 1.000 abitanti)

Il comma 31 stabilisce che a partire dal 2013 il patto di stabilità sarà applicato a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

C.T.

Articolo 17 (Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

L'articolo in oggetto apporta modifica alla disciplina del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), organo di consulenza delle Camere e del Governo, in particolare riducendone il numero dei componenti, al fine di ridurre la spesa collegata al funzionamento del consiglio.

La nuova ripartizione del numero di componenti tra esperti, rappresentanti delle categorie produttive e rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sarà demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. In particolare, il numero complessivo dei componenti del CNEL è ridotto dai precedenti 122 (121 più il presidente) a 70, "oltre al presidente e al segretario generale".

F.S.

▪ Articolo 18 (Voli in classe economica)

Giro di vite sulle spese per viaggi in aereo. La norma prevede che i parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo (e anche di qualifica inferiore a dirigente), gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea, utilizzano il mezzo di trasporto aereo, debbono volare in classe economica.

F.S.

Articolo 19-bis (Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

Quanto contenuto nell'articolo in commento è un classico dispositivo normativo utilizzato – soprattutto in questi ultimi anni anche per via dell'approvazione della riforma sul federalismo fiscale - per non intaccare il particolare grado di autonomia che posseggono le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si introduce, in sostanza, la clausola di compatibilità con l'ordinamento autonomo – e quindi, con quanto prescritto dei rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione – delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Alla consueta, come visto, formula di compatibilità normativa agli Statuti e alle regole di attuazione, viene ora aggiunto – per legare quest'azione al processo di attuazione del federalismo fiscale – il riferimento, esplicito, all'articolo 27 della Legge n. 42 del 2009 “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*” che disciplina, appunto, l'applicazione del federalismo fiscale nelle Regioni a Statuto speciale.

R.M.

A cura dell'Ufficio di Segreteria Politica Federale

Susanna Anvar, Antonio Magri, Roberto Marraccini, Franco Quaglia, Fabrizio Spinnato, Alessandra Tabacco, e Cristian Tolettini